

FLORIANA COLAO

L'«ESPOSIZIONE DI PARTO» E IL «PARTO
APPROVATO DALLE LEGGI». GIUSTIZIA,
POLIZIA, ASSISTENZA NELLA TOSCANA
TRA SETTE E OTTOCENTO

ESTRATTO

da

RASSEGNA STORICA TOSCANA

2017/2 ~ a. 63



Leo S. Olschki Editore
Firenze

Anno LXIII - n. 2

LUGLIO-DICEMBRE 2017

RASSEGNA STORICA TOSCANA

ORGANO DELLA SOCIETÀ TOSCANA PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO



LEO S. OLSCHKI EDITORE
FIRENZE

RASSEGNA STORICA TOSCANA

ORGANO DELLA SOCIETÀ TOSCANA PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO

Anno LXIII - n. 2

LUGLIO-DICEMBRE 2017

Direttore responsabile: SANDRO ROGARI

Redattore capo: FABIO BERTINI

Redazione esecutiva: MARIA GRAZIA PARRI, GIUSTINA MANICA

Comitato di redazione: DOMENICO MARIA BRUNI, GIUSTINA MANICA, SHEYLA MORONI,
GABRIELE PAOLINI, MARIA GRAZIA PARRI, MARCO PIGNOTTI, CHRISTIAN SATTO

Comitato scientifico: PAOLO BAGNOLI, PIER LUIGI BALLINI, FABIO BERTINI,
DOMENICO MARIA BRUNI, COSIMO CECCUTI, ZEFFIRO CIUFFOLETTI, FULVIO CONTI,
ROMANO PAOLO COPPINI, MARIA FRANCESCA GALLIFANTE, LUIGI LOTTI, GIUSTINA MANICA,
GABRIELE PAOLINI, MARCO PIGNOTTI, SANDRO ROGARI, MARCO SAGRESTANI,
SIMONE VISCIOLO, ALESSANDRO VOLPI

SOMMARIO

Emigrazione politica nel Risorgimento

Fabio Bertini, *Gli esuli toscani e la politica corsa nel Risorgimento* . . . pag. 225

Infanzia e diritto

Floriana Colao, *L'«esposizione di parto» e il «parto approvato dalle leggi». Giustizia, polizia, assistenza nella Toscana tra sette e ottocento* . . . » 271

Lotte politiche tra guerra e dopoguerra

Silvia Bianciardi – Giacomo Zanibelli, *La Grande guerra a Siena. Uno studio su economia, politica e istituzioni dal neutralismo alle problematiche sociali del post conflitto* . . . » 291

Silvia Becherini, *«Borghesi fiorentini, muovetevi! Insorgete!»: l'«Alleanza di difesa cittadina» e la mobilitazione anti-socialista a Firenze nel primo dopoguerra* . . . » 335

Notizie di convegni

Ludwig Salvator of Tuscany (1847-1915). *Life and Work of Scientist and Explorer. International Conference, Chateau Brandys nad Labem, 13-15 ottobre 2017*, di Romano Paolo Coppini (p. 385).

Recensioni

Florence. Capital of the Kingdom of Italy, 1865-1871, edited by Monika Poettinger and Piero Roggi, di Danilo Breschi (p. 389); Guglielmo Adilardi – Carlotta Lenzi Iacomelli, *Accademie, salotti, giochi di società e amori segreti nella Firenze del Settecento*, di Andrea Giacconi (p. 392); Giuseppe Mureddu, *Vita di Adriano Lemmi. Gli anni dell'esilio*, di Maria Grazia Parri (p. 394); Giorgio Sacchetti, *Eretiche. Il Novecento di Maria Luisa Berneri e Giovanna Caleffi*, di Maria Grazia Parri (p. 395); *Firenzuola attraverso la guerra nel cuore della Linea gotica*, a cura di Luciano Ardiccioni, di Fabio Bertini (p. 397)

Abstracts . . . » 399

Anno LXIII

2017

RASSEGNA STORICA TOSCANA

ORGANO DELLA SOCIETÀ TOSCANA PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO



LEO S. OLSCHKI EDITORE
FIRENZE

Volume pubblicato con il determinante contributo di

25
1992 - 2017



FONDAZIONE
CR FIRENZE

Infanzia e diritto

L'«ESPOSIZIONE DI PARTO» E IL «PARTO APPROVATO DALLE LEGGI». GIUSTIZIA, POLIZIA, ASSISTENZA NELLA TOSCANA TRA SETTE E OTTOCENTO

La ragazza che mi ha lasciato sui gradini del Duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era figlia dei padroni di un palazzo, o mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne.¹

1. Introduzione. Le fonti per una ricerca sulle «politiche della giustizia» di fronte ad un delitto «di donne»

Come è noto, nel patrimonio mitico l'abbandono è la chiave della salvezza e grandezza del bambino eroe fondatore, con risvolti nel mondo della psicanalisi,² di quello della percezione sociale della donna che rinuncia al figlio senza violenza, di quello del diritto. Come anche Freud avrebbe ricordato ad un paziente,³ la legislazione si è saldata con lo sguardo della

¹ C. PAVESE, *La luna e i falò*, Torino, 1950, p. 7. Questa domanda sull'identità della madre, che Pavese metteva in bocca ad Anguilla, come tanti bambini abbandonati affidato ad una famiglia di campagna, non è ricordata nel pur ampio saggio di G. PAGLIANO, *Il motivo dell'infante abbandonato in letteratura: considerazioni su alcuni testi italiani*, in *Enfance abandonnée et société en Europe (XV-XX siècle)*, Roma, École Française de Rome, 1991, pp. 879 sgg.

² J. RIES, *Il mito e il suo significato*, Milano, Jaca Book, 2001, p. 179; ID., *Le costanti del sacro*, Milano, 2005, pp. 167 sgg.

³ Il paziente E. narrava al dottor Freud di aver sognato il proprio arresto, con l'accusa di infanticidio; l'analista ricordava che nel codice penale austriaco il delitto era esclusivamente femminile, ed approfondiva analiticamente le ragioni dell'incongruenza. Emergeva un antico coinvolgimento di E. in una vicenda di aborto, che avrebbe potuto far incriminare il soggetto maschile; cfr. I. WALTER, *Un infanticidio immaginario nella Vienna fin de siècle*, in *Fonti criminali e storia sociale*, «Quaderni storici», n.s., XXII, n. 66 (3), dicembre, pp. 879 sgg. Si soffermano sulla vicenda narrata nel breve saggio G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (secoli CVII-XIX)*, in *Madri. Storia di un ruolo sociale*, a cura di G. Fiume, Venezia, Marsilio, 1995, p. 245; A. PROSPERI, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005, p. 20.

società e della giustizia nel delimitare i confini tra aborto, infanticidio, esposizione di infante, al tempo stesso accomunati nel segno dei «crimini femminili»,⁴ opera di «madri snaturate».⁵ Immersa nella storia, l'esposizione di parto si è rivelata una pratica sociale, di cui – come in generale osservava Mario Sbriccoli – le «rappresentazioni giuridiche», «il trattamento penale»⁶ sono state un momento di *identificazione* nei termini di «delitto di parto esposto», distinto dall'«affine infanticidio» da Giovanni Carmignani,⁷ che, ai primi dell'Ottocento, riepilogava le *Practicae criminales*.⁸ La storia di ge-

⁴ G. ANGELOZZI – C. CASANOVA, *I crimini «femminili»*, in *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, a cura di G. Angelozzi e C. Casanova, Bologna, Pàtron, 2014, pp. 41 sgg.

⁵ Cfr. tra i tanti R. BALESTRINI, *Aborto, infanticidio ed esposizione d'infante. Studio giuridico-sociologico*, Torino, Bocca, 1888; G. NAPODANO, *Abbandono od esposizione d'infante*, estr. da *Enciclopedia giuridica*, Napoli, Bellisario, 1888, p. 40; A. STOPPATO, *Infanticidio e procurato aborto. Studio di dottrina, legislazione e giurisprudenza penale*, Verona-Padova, Drucker e Tedeschi, 1887; S. SIGHELE, *Sull'infanticidio*, «Archivio giuridico», XLII, 1899, pp. 177 sgg.; L. FERRIANI, *La infanticida nel codice penale e nella vita sociale. Considerazioni*, Milano, Dumolard, 1886; L. FERRIANI, *Madri snaturate. Studio psichico-giuridico*, Milano, Chiesa e Guindani, 1893; V. MELLUSI, *La madre delinquente. Sudio di psicologia morbosa*, Roma, Loescher, 1897. Su questi autori indicazioni in E. MUSOMECI, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 163 sgg. Sul gran dibattito sull'infanticidio nell'Italia degli ultimi decenni dell'Ottocento cfr. anche S. STEWART-STEIMBERG, *L'effetto Pinocchio. Italia 1861-1922. La costruzione di una complessa modernità*, Roma, Elliot, 2011, pp. 239 sgg.; L. GARLATI, *La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia post-unitaria*, «La Corte d'assise», 2012, pp. 17 sgg.

⁶ M. SBRICCOLI, «*Deterior est condicio foeminarum*». *La storia della giustizia criminale alla prova dell'approccio di genere*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 1255. Le considerazioni di Sbriccoli, che alla fine degli anni Ottanta si confrontava con Edoardo Grendi sull'uso delle fonti giudiziarie, sono ancor oggi preziose per la ricostruzione di una storia giuridica e sociale della giustizia criminale; indicazioni in M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi sulla storia del crimine e della giustizia criminale*, ivi, pp. 1135 sgg.; Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, ivi, pp. 1223 sgg., in particolare cfr. «gli storici non dovrebbero mai compiacersi di nulla», p. 1224. Sul ruolo di Sbriccoli negli studi di storia giuridica e sociale cfr. ora gli interventi in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, EUM, 2007; L. LACCHÈ, *Sbriccoli, Mario*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 1810-1811.

⁷ Così G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale* (1808), Napoli, Androsio, 1854, pp. 263 sgg. Sul giurista toscano cfr. ora M. MONTORZI, *Carmignani, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 451-453; M.P. GERI, *Il magistero di un criminalista di Foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, Pisa, ETS, 2016.

⁸ Sulle *Practicae criminales*, che fioriscono nel Cinquecento, presenti anche nel Seicento e Settecento, con le quali «viene governato il processo e da esse via via col tempo si dipanerà – partendo dalla realtà dei fatti – un diritto penale aggiornato» cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., p. 13. In generale cfr. ora M. PIFFERI, *La criminalistica in antico regime, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 141 sgg.

nere in particolare si incrocia col «linguaggio dei diritti»,⁹ anche se Adriano Prosperi ha posto il gran tema del «sapere della vita» di una infanticida, di quella infanticida, «piegati dietro le spalle dei giudici». ¹⁰ D'altro canto costoro – come ha sottolineato Marco Cavina – sono stati i protagonisti della «giustizia patriarcale/maschile indiretta»,¹¹ esercitata in tribunale in quanto «esperti della realtà»,¹² dispensatori della giustizia espressione dell'«alto» della «sovranità» e del «basso» della «società». ¹³ Nella storia sociale le

⁹ G. CALVI, «Senza speranza di succedere». *Madri, figli e Stato nella Toscana moderna (XVI-XVIII secc)*, in *Madri. Storia di un ruolo sociale*, cit., p. 173. Inoltre per indicazioni sulla cospicua bibliografia anche internazionale sul ruolo del diritto nella ricerca storica di genere cfr. G. ALESSI, *L'uso del diritto nei recenti percorsi della gender history*, «Storica», 1999, pp. 105 sgg.; M. SBRICCOLI, «Deterior est condicio foeminarum», cit., pp. 1247 sgg.; P. COSTA, *La storia di Anna Rossi-Doria: una testimonianza*, in *Uguaglianza/differenza. Riflessioni per Anna Rossi Doria*, in *L'Annale Irsifar*, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 11 sgg.; G. ANGELOZZI – C. CASANOVA, *Una sex ratio del crimine?*, in *Donne criminali*, cit., pp. 9 sgg.; C. FARALLI, *Donne e diritti. Un'introduzione storica*, in *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 1 sgg.; *Il genere nella ricerca storica*, a cura di S. Cherotti e C. La Rocca, Padova, Il Poligrafo, 2015. Tra gli esempi dell'intreccio storia sociale/storia giuridica cfr. almeno G. CALVI, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1994; *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma, Viella, 2004; A. CONTINI, *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia nella Firenze di fine Settecento*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Roma, Viella, 2009, pp. 19 sgg.; M. GRAZIOSI, *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, a cura di S. Scarponi, Padova, CEDAM, 2014, pp. 7 sgg.; *Il genere nella ricerca storica. Atti del 6. Congresso della Società italiana delle storiche*, a cura di S. Chemotti e M.C. La Rocca, Padova, CEDAM, 2015. Sull'infanticidio in particolare con indicazioni della cospicua bibliografia anche internazionale, cfr. ancora C. POVOLO, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto in età moderna*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 89 sgg.; G. DI BELLO – P. MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità. L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, Pisa, ETS, 1997; M. CIOCCARELLI, *L'abbandono minorile in Italia tra assistenza pubblica e privata tra Otto e Novecento*, in *Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna*, a cura di A. Carera, M. Taccolini, R. Canella, Milano, Vita e Pensiero, 1999; P. GUARNIERI, *Madri che uccidono. Diritto, psicologia e mentalità dal 1810 ad oggi*, in *Sapere e narrare figure della follia*, a cura di M. Bresciani Califano, Firenze, Olschki, 2005, pp. 145 sgg.; ID., *Forzate analogie. L'infanticidio nel discorso giuridico*, in *In scienza e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra esperienza e bioetica*, a cura di P. Guarnieri, Roma, Carocci, 2009, pp. 47 sgg.

¹⁰ «Ma chi era Lucia?»; così A. Prosperi in *Dare l'anima*, cit., p. 25, che cita le osservazioni di C. GINZBURG, *L'inquisitore come antropologo*, in *Studi in onore di Armando Saitta dei suoi allievi pisani*, a cura di R. Pozzi e A. Prosperi, Pisa, Giardini, 1989, p. 17.

¹¹ Ad essa affianca la «giustizia patriarcale/maschile diretta», esercitata da padri, mariti, consigli di famiglia M. CAVINA, *Una prospettiva concettuale*, in *Le donne e la giustizia tra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna*, a cura di M. Cavina, B. Ribémont (con la collaborazione di D. Hoxha), Bologna, Pàtron, 2014, pp. 7-10.

¹² M. SBRICCOLI, «Deterior est condicio foeminarum», cit., p. 1252.

¹³ Così M. BELLABARBA, *Introduzione*, in ID., *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. VIII sgg.

fonti giudiziarie, che ‘assorbono’ penale sostanziale e processuale,¹⁴ molto raccontano dunque anche del «corpo delle donne», «luogo pubblico da legiferare».¹⁵

Entro questi temi-problemi si intende seguire, con particolare attenzione alla Toscana del Settecento, alcuni percorsi del discorso giuridico, inteso a definire l’esposizione di «neonati»; al proposito Carmignani sottolineava il senso di un «rigoroso metodo analitico» per studiare gli omicidi «qualificati dalla relazione di sangue» tra madre e figlio: «alcune rettificazioni d’interpretazione del gius romano».¹⁶ Le fonti dottrinali sono dunque interessanti per indicare le strategie con le quali i giuristi ‘gestivano’ il «disagio»¹⁷ – di fronte allo scarto tra severità della legislazione – ove non doveva contare l’attenuante della *fragilitas sexus*¹⁸ – e ‘mite’ repressione¹⁹ di quel che costituiva pur sempre un *parricidium*. Anche il Granducato accomunava infatti i delitti delle donne contro il figlio entro la «classe» degli omicidi qualificati dalla persona dell’ucciso, prima della *Leopoldina* puniti con la morte, con una scelta poi comune alla codificazione del primo Ottocento.²⁰ D’altro

¹⁴ In generale sia consentito rinviare a F. COLAO, *Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell’Italia moderna*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012, pp. 1075 sgg.

¹⁵ Così recensiva *Dare l’anima* di Adriano Prosperi R. ROSSANDA, *L’assassinio muto della nascita*, «Il Manifesto», 3 luglio 2005. In generale cfr. M. PERROT, *Donne in lotta per i diritti del loro corpo*, in *Corpi e storia*, cit., pp. 3 sgg.

¹⁶ G. CARMIGNANI, *Compendio degli elementi di criminale diritto*, Firenze, Tip. Pezzati, 1822, p. 94.

¹⁷ G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., pp. 221 sgg.

¹⁸ Su questo tratto della scienza giuridica d’antico regime, che chiama in causa il tema dell’imputabilità femminile cfr. M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus. La donna nell’immaginario penalistico*, «Democrazia e diritto», 1993/2, *Diritto sessuato?*, pp. 99 sgg.; EAD., *Fragilitas sexus*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea*, cit., pp. 19 sgg.; G.R. QUADRATO, *Infirmas sexus e levitas animi: il sesso ‘debole’ nel linguaggio dei giuristi romani*, in *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di studi, Sassari 22-23 novembre 1996*, a cura di F. Sini e R. Ortu, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 154 sgg.; G. DE GIUDICI, *Il problema dell’imputabilità della donna tra Otto e Novecento*, in *Donne e diritti. Osservatorio di storiografia giuridica*, 2010, online.

¹⁹ Sul punto cfr. C. POVOLO, *Dal versante dell’illegittimità*, cit., pp. 89 sgg.; G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., pp. 221 sgg.; T. PICHT, *Le differenze di genere, in Criminalità in Italia*, a cura di M. Barbagli e U. Gatti, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 171 sgg.; M. SBRICCOLI, «*Deterior est condicio foeminarum*», cit., p. 1251; E. CICONTE, *Storia dello stupro e di donne ribelli*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 303 sgg.; G. ANGELOZZI – C. CASANOVA, *Madri che uccidono. Gli uomini, le donne, la forca*, in *Donne criminali*, cit., pp. 161 sgg., 191 sgg.; C. CASANOVA, *Una madre pazzo d’amore, un figlio di troppo. La sparizione di Antonio De Maria*, (Bologna, 1674), in *Le donne e la giustizia*, cit., pp. 119 sgg.

²⁰ Cfr. L. GARLATI, *La fine dell’innocenza*, cit., pp. 17 sgg.

canto le accurate ricerche archivistiche di Mario Da Passano hanno mostrato il numero esiguo di processi per infanticidio ed esposizione di parto celebrati nei tribunali o conclusi con condanne alla pena ordinaria,²¹ pur di fronte ad una pratica sociale diffusa al punto di avere delle ricadute anche sul numero della popolazione.²² Anche nel Settecento un ruolo decisivo è stato dunque giocato dalla «interpretativa giurisprudenza», connotata dal costante ricorso alle pene arbitrarie, indispensabile strumento di mediazione tra la legge e la società.²³ Del resto dal secolo precedente le *Pratiche criminali*²⁴ e la giurisprudenza delle Corti – elementi costitutivi del giurisdizionale «Stato del Granduca»²⁵ – poggiavano sull'«augere aut minuere poenas a statutis impositas delinquentibus», come attestava il noto Pietro Cavallo, Auditore della Rota senese, nel 1605 Auditore fiscale, poi primo Auditore del Granduca.²⁶ Anton Maria Cospi – «giureconsulto di Stato» – affidava all'*arbitrium iudicis* in special modo i delitti di donne, di prova difficile quanto alla vitalità della vittima – argomento chiave delle strategie difensive – complicati dall'esser rimessi anche al «giudizio de' periti»,²⁷ la «medicina legale».²⁸

²¹ M. DA PASSANO, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone, 1786-1807: dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l'ordine pubblico*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 433 sgg. Sullo storico del diritto genovese indicazioni in A. MATTONE, *Da Passano, Mario*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 649-650.

²² W. LANGER, *Infanticidio, una rassegna storica*, in T. MC KEOWN, *L'aumento della popolazione nell'era moderna*, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 223 sgg. Mostra che, specie in caso di carestie, ricorrevano all'abbandono dei figli anche coppie sposate G. HANLON, *L'infanticidio in Toscana nella prima età moderna*, «Quaderni storici», 2003, pp. 453 sgg. Sui dati toscani della mortalità degli esposti, di gran lunga maggiore del complesso di quella infantile, comunque elevata, indicazioni in G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 232.

²³ Sia consentito di rinviare a F. COLAO, *L'«interpretativa giurisprudenza» nella giustizia criminale della Toscana moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. Cavina, Bologna, Pàtron, 2012; una rassegna di fonti in D. EDIGATI, *Granducato di Toscana e repubblica di Lucca*, ivi, pp. 419 sgg.

²⁴ Indicazioni sulle raccolte di *Decisiones* dell'Orceoli, dell'Ombrosi, del De Comitibus, e sulle opere dei più noti Cavallo e Cospi in D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, ETS, 2009, pp. 11 sgg.; ID., *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 5 sgg.

²⁵ Dedicata allo «Stato giurisdizionale» ampio spazio L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, pp. 9-101. Sul punto cfr. già M. MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, pp. 67 sgg.

²⁶ *Resolutionum criminalium Petri Caballi I.c. pontremolensis Centuriae duae*, Florentiae, 1646, p. 34. Sul noto giureconsulto dell'età moderna anche per indicazioni cfr. ora M.P. GERI, *Cavalli e (i) cavalieri. Tracce di un'esperienza istituzionale stefaniana*, «Quaderni stefaniani», 2014, particolarmente pp. 252 sgg.

²⁷ A.M. COSPI, *Il giudice criminalista. Opera del signor Anton Maria Cospi segretario del sere-*

Questo prisma di questioni solleva diverse domande: qual'era il senso della «esperienza che autorizzò i magistrati a reputar quasi necessaria l'esposizione, dichiarata in principio sanamente un delitto», come nei primi anni dell'Ottocento asseriva Francesco Bruni, medico del celebre Ospedale degli Innocenti ed «adetto alla conservazione degli esposti»?²⁹ quale il «fondamento di una pena più mite a riguardo della madre», come osservava l'alto magistrato napoletano Michele Agresti, conosciuto anche nel Granducato grazie ai giuristi del Vieusseux?³⁰ Cosa spingeva il Fisco a «non inquirere per non diffamare le incaute giovani e moltiplicare gli infanticidi»?³¹ Quale il motivo dell'invito del governo ai giudicenti ad «assicurare il parto con segretezza, convenienza e carità maggiore e praticabile per preservare la riputazione delle incaute fanciulle»?³²

Una possibile risposta: come vedremo, da Giovan Battista De Luca alla giurisprudenza toscana, a Beccaria, Voltaire, Pestalozzi, Carmignani, Carrara la giustizia 'al femminile' poggiava sulla considerazione dell'*animus* della madre, la «ricerca dell'altrui commiserazione o della morte dell'infante»; essa, se occorsa senza intenzione dell'agente, traduceva il «delitto di parto esposto» in un «infanticidio colposo». Come a metà Settecento annotava il

nissimo *Granduca di Toscana*, Firenze, Zanobi Pignoni, 1646, pp. 493 sgg. Sul giureconsulto di Stato cfr. ancora E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, I, *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, Firenze, Olschki, 1983, p. 249; indicazioni anche in D. EDIGATI, *Cospi*, Antonio Maria, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 591.

²⁸ Paolo Zacchia. *Alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di A. Pastore e G. Rossi, Milano, Franco Angeli, 2008; A. PASTORE, *Scienza medica e processo criminale*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna*, cit., pp. 59 sgg.; G. BUGANZA, *La prevalenza del lessico scientifico nei consilia padovani del secondo Settecento in materia penale*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, III, Firenze, Firenze University Press, 2014, p. 163.

²⁹ F. BRUNI, *Storia dell'I. e R. Spedale di S.M. degli Innocenti e di molti altri stabilimenti di Firenze*, Firenze, Nella Stamperia granducale, 1819, p. 62.

³⁰ *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto pubblicate da Michele Agresti*, Napoli, Stamperia francese, 1829, p. 145; V.S. [Vincenzo Salvagnoli], *recensione a Decisioni delle Corti civili in materia di diritto pubblicate da Michele Agresti, Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte di Napoli*, Napoli, 1829, «Antologia», 1830, pp. 68 sgg.; sul magistrato cfr. ora F. MASTROBERTI, Agresti, Michele, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, p. 16.

³¹ Su questo profilo della consolidata giurisprudenza del Supremo Tribunale di Giustizia sia consentito rinviare a F. COLAO, *Post tenebras spero lucem. La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 257.

³² Cfr. *Parto. Cauzione del parto o feto*, in *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*, Firenze, Giuliani, 1837, pp. 54 sgg.; cfr. anche G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 231; A. CONTINI, *La città regolata, in Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, a cura di C. Lamioni, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, p. 547; M. CASO CHIMENTI – L. PAPINI, *La legislazione medicea nelle Raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)*, Napoli, ESI, 2009, p. 125.

‘pratico’ toscano Vincenzo Guglielmi, l’individuazione di questa problematica fattispecie era affidata al «prudente arbitrio del giudice» nel valutare le «circostanze». ³³ Il circuito ‘giudici criminalisti’ e *Pratiche criminali* metteva dunque in scena la scansione peccato-reato-pratica sociale – «depenalizzata» dalla *Leopoldina* – nel recidere senza violenza il legame tra madre e «figlio della colpa»; il nesso tra gravide occulte e trasgressione della condotta sessuale *legittima*, condizione di onestà; ³⁴ la dimensione ‘costituzionale’ dell’onore, ‘transitato’ dallo *status* nobiliare al discorso penale, ³⁵ negato o preteso elemento di identificazione come «causa» ³⁶ dei «delitti nelle relazioni private»; ³⁷ il circuito penality-perdono, decisivo in queste condotte, passibili di pena capitale, ³⁸ ed al tempo stesso percepite come espressioni di una pratica sociale da «prevenire», «imbarazzante», da «nascondere», anche perché nel giudizio dei magistrati operava la «pietà della legge non scritta». ³⁹

Pertanto le fonti di polizia hanno particolare rilievo anche nel Granducato, con i legislatori consapevoli dell’insufficienza della «produzione delle leggi» nel controllo dell’onestà della donna ‘colpevole’, nubile o vedova gravida, presunta potenziale infanticida. Il sovrano puntava sul «disciplinamento»; ⁴⁰ in particolare in età leopoldina si realizzava un’osmosi tra tribu-

³³ V. GUGLIELMI, *Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana*, Siena, Francesco Rossi, 1777, pp. 141 sgg. In generale sulle circostanze cfr. ora *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, a cura di Bartali e M. Pifferi, Milano, Giuffrè, 2016.

³⁴ A lungo la volontà libera della donna sarebbe stata fondata da dottrina e giurisprudenza su «richiami sempre confusi con libertà ed onestà»; cfr. G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 413.

³⁵ Sul tratto distintivo della nobiltà, rilevante nel discorso penale in generale cfr. M. CAVINA, *Il sangue della nobiltà. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2008; A. VISCONTI, *Onore, reputazione e diritto penale*, Milano, Educatt, 2011.

³⁶ Da ultime cfr. L. GARLATI, *Honour and Guilt. A Comparative Study on Regulations on Infanticide Between the Nineteenth and Twentieth Century*, in *Family, Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di M.G. Di Renzo Villata, New York, Springer, 2016, pp. 257 sgg.; E. MUSOMECCI, «Between disgrace and death». *Female Imputability and Infanticide honoris causa in Italy (1810-1930)*, «*Forum historiae iuris*», 15 luglio 2016.

³⁷ Sui profili comuni di stupro, seduzione con promessa di matrimonio, adulterio, infanticidio, delitto d’onore indicazioni in T. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, in *Storia d’Italia, Annali*, XII, *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, pp. 119 sgg.

³⁸ Cfr. A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell’orizzonte mentale dell’Europa cristiana (XIV-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2013, pp. 299 sgg.

³⁹ Cfr. S. STEWART-STEIMBERG, *L’effetto Pinocchio*, cit., p. 239.

⁴⁰ E. FASANO GUARINI, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in *Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 659 sgg.

nali e 'potente' Buon governo, tratto individuante della «legalità» toscana, che – nelle parole dell'editore del *Compendio* di Carmignani – poggiava sul «rigore della Polizia, la dolcezza delle pene e il controllo sui costumi», intreccio definito la «guarentigia più solida delle leggi». ⁴¹ L'assistenza a incinte povere e «pericolate» era reputato dal legislatore come un tema-problema di «ordine pubblico»; in aggiunta alla risalente cauzione di feto, ⁴² l'istituzione della Casa di correzione nel 1782 mirava anche al «controllo delle partorienti», ⁴³ con la capillare ospedalizzazione delle gravidanze e nascite 'fuori della legge', nel crinale «maternità tutelata e maternità segregata». ⁴⁴

L'anonimato della «esposizione alla pubblica pietà» doveva garantire dunque l'onorabilità delle «gravide occulte» ma anche di madri e padri, che, per miseria, esponevano un figlio legittimo, anche 'riscattabile' dalle istituzioni preposte all'assistenza; esse si autorappresentavano a difesa della vita delle anime cristiane, dell'onore della famiglia, ma soprattutto come valvola di sicurezza contro i delitti delle donne. ⁴⁵ Le fonti prodotte dalle varie 'agenzie' toscane per le gravide e per la protezione degli esposti sono dunque significative per indicare che le future madri della «prole illecitamente concepita», a differenza delle povere, erano 'gestite' nel segno della «reclusione» delle cosiddette «fanciulle delinquenti» ⁴⁶ soprattutto

⁴¹ G. CARMIGNANI, *Compendio*, cit., p. iv. Sul binomio giustizia e polizia in Toscana cfr. ancora C. MANGIO, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988; E. FASANO, *Produzione delle leggi e disciplinamento*, cit., pp. 659 sgg.; A. CONTINI, *La città regolata*, cit., pp. 426 sgg.; G. ALESSI, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento. Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana*, cit., pp. 404 sgg.; A. CONTINI, *Corpo, genere, punibilità*, cit., p. 51; F. COLAO, *La giustizia criminale come momento di identità dello Stato toscano. Note storiografiche*, in *La Toscana in età moderna. Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, a cura di M. Ascheri e A. Contini, Firenze, Olschki, 2005, pp. 129 sgg.; L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 167 sgg.

⁴² Sull'istituto, comune a tutta l'Europa moderna cfr. G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 223; specificatamente sulla Toscana cfr. A. CONTINI, *Corpo, genere, punibilità*, cit., p. 50; G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, p. 148.

⁴³ A. CONTINI, *Corpo, genere, punibilità*, cit., p. 40.

⁴⁴ A. BELLINAZZI, *Maternità tutelata e maternità segregata. L'assistenza alle partorienti povere nell'età leopoldina*, in *Istituzioni e società in Toscana*, cit., pp. 510 sgg.

⁴⁵ Indicazioni sulla cospicua bibliografia anche internazionale in M. FUBINI LEUZZI, *Le istituzioni assistenziali in Toscana in età moderna. Una rassegna storiografica attraverso gli ultimi decenni*, in *La Toscana in età moderna*, cit., pp. 228 sgg.; indicazioni sul Santa Maria della Scala di Siena in G. PINTO, *Formazione e gestione dei patrimoni fondiari e degli istituti di assistenza cittadini (Italia secoli XIII-XV)*, in *Assistenza e solidarietà in Europa. Secoli XIII-XVIII*, a cura di F. Ammannati, Firenze, Firenze University Press, 2013, p. 171.

⁴⁶ Così il fondo archivistico degli Innocenti citato da G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 234.

grazie al rodato circuito tra il fiorentino Orbatello – ove indigenti e «pericolate» partorivano – ed Ospedale degli Innocenti, attivo dal 1445 nel sottrarre alla morte «tante misere creature abbandonate senza batesimo ne' fiumi e cloache».⁴⁷

L'opera 'salvifica' di queste istituzioni – al cui mantenimento anche il governo contribuiva in maniera crescente – per il legislatore doveva divenire una sorta di aggravante per aborti, infanticidi e abbandoni. Gli *Ordini da osservarsi nelle cause criminali del dì 15 Gennaio 1745* intimavano infatti ai giudicanti di evitare il ricorso a pene miti, proprio perché il «comodo de' luoghi che ricevono le piccole creature» toglieva alla «madre e congiunti» ogni «scusa». ⁴⁸ D'altro canto l'Auditore fiscale di Siena spiegava il senso dell'opposta prassi giurisprudenziale toscana, radicata anche prima della *Leopoldina*; argomentava che «sebbene quasi quotidiani fossero gli accidenti di sentirsi lasciati esposti dei parti [...] o mai o poche volte ho esperienza che sia stato per parte del Fisco posta in uso qualsiasi indagine per scuoprire gli autori dei parti e dell'esposizione loro». Pareva «buona politica» «non inquirere per non moltiplicare gli infanticidi, mezzo creduto efficace per ricuoprir d'oblio le femmine cadute». Nel perseguire e punire l'esposizione del nato – «facile mezzo di assicurare al Feto la fama mediante un atto che per niuno può dirsi nocivo» – i tribunali paventavano un «incentivo» per le donne ad «ottenere l'intento stesso coll'atrocità dell'uccisione e inumazione de' loro parti». ⁴⁹ In questo quadro, non privo di contraddizioni, la legislazione, i giuristi, forti del «rigoroso metodo analitico», i magistrati, gli operatori delle istituzioni assistenziali – tramite tra governo e società – distinguevano infanticidio, abbandono del «figlio della colpa» della madre, esposizione «istituzionale», «parto approvato dalle leggi». ⁵⁰

⁴⁷ Così le fonti in G. BRUSCOLI, *Lo Spedale di S.M. degli Innocenti dalla fondazione ai giorni nostri*, Firenze, Ariani, 1900, p. 251. Cfr. inoltre L. SANDRI, «Pericolate» e «gravide occulte» dell'ospizio di Orbatello di Firenze nel XVIII e XIX secoli, in *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI-XX)*, a cura di M. Lanzinger, R. Sarti, Udine, FORUM Editrice Universitaria Udinese, 2006, pp. 71 sgg.; *L'ospedale di Orbatello. Carità e arte a Firenze*, a cura di C. De Benedictis e C. Milleschi, Firenze, Polistampa, 2015.

⁴⁸ *Ordini da osservarsi nelle cause criminali del dì 15 Gennaio 1745*, in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, Firenze, 1806, XXV, pp. 159 sgg.

⁴⁹ F. COLAO, *Post tenebras spero lucem*, cit., p. 257.

⁵⁰ F. BRUNI, *Storia dell'I. e R. Spedale di S.M. degli Innocenti*, cit., p. 3.

2. *L'animus della donna tra l'«ammazzare la creatura», «salvare la vita del parto», «difendere la vita e l'onore»*

Nel poggiare sull'animo della donna una penalità irriducibile alla pena ordinaria, con particolare efficacia De Luca metteva in scena la relazione tra i «poveri putti morti senza acqua del battesimo», gettati nelle cloache o nel Tevere – come nella nota iconografia – e le «donne», intese a «salvare la vita del parto» e al tempo stesso «celarlo per la loro onestà» o «per miseria», lasciandolo in strada, specie «nei «luoghi piccoli, senza Ospedali». *L'animus* femminile era dunque determinante nel 'decostruire' il *parricidium*; la «difesa dell'onore» e della «propria vita» era indicata come una «scusante», di contro al «dolo», l'«animo perverso di ammazzare la creatura», per privarla della successione, o «fare un dispetto al marito», condotte in teoria punibili con la morte, anche se «la pratica insegna l'esecuzione di altra minore dell'ordinaria». Nella Roma del Santo Spirito *Il Dottor volgare* definiva frequente l'esposizione di parto e ricordava che le «Ruote degli ospedali» prestavano soccorso anche a «donne oneste, e loro mariti per l'impotenza di allevare i figli». Al proposito De Luca interveniva su una questione cruciale, ricordando che, di contro alla canonistica, «appresso i giuristi pare comunemente ricevuto» che [quegli infanti] «si debbano presumere piuttosto legittimi che illegittimi». ⁵¹

Per la Toscana moderna la pur ampia opera di Cavallo si limitava a stigmatizzare l'«homicidium filii», tipico della «mulier», come «atrocior», anche perché inteso a provocare non solo la morte corporale ma quella dell'anima della vittima. ⁵² La *Pratica Universale* di Marc'Antonio Savelli – cancelliere degli Otto di Guardia e Balia e auditore tra il 1680 e il 1691 della Ruota criminale – distingueva tra aborto, esposizione di parto e infanticidio, accumulati nella riprovazione della madre. Più in generale l'alto magistrato esprimeva la tensione per un pervasivo controllo sociale, condizione per una giustizia efficace, in grado di scalzare la prassi che vedeva le gravide 'pericolose' spesso impunte in quanto 'nascoste'. Alla voce *Donne* Savelli metteva inoltre in guardia dalla 'naturale' «falsità» di vedove, incinte e poi

⁵¹ G.B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare ovvero il Compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, VI, Colonia, Modesto Fenzo, 1740, pp. 59 sgg. Su De Luca anche per indicazioni cfr. ora I. BIROCCHI – E. FABBRICATORE, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 685-689. Sulla questione dei figli legittimi e spuri cfr. P. PRODI, *I figli illegittimi all'inizio dell'età moderna. Il Trattato De Nothiis spuriisque filiis di Gabriele Paleotti*, in *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda. L'infanzia abbandonata nel Triveneto*, a cura di C. Grandi, Treviso, Fondazione Benetton studi ricerche-Canova, 1997, pp. 49 sgg.

⁵² *Resolutionum criminalium Petri Caballi*, cit., pp. 78 sgg.

partorienti, intese a «supporre parti alieni in frode dei legittimi successori». ⁵³ Nel Granducato era punito «straordinariamente» anche il delitto di «parto supposto». ⁵⁴

Sull'immagine della donna colpevole insistevano gli *Ordini* del 1745, che rilevavano la frequenza di «teneri parti barbaramente fatti morire con violenza o con lasciarli in abbandono fuori delle case senza che vi rimanga alcuno che gli custodisca per prevenire con opportune diligenze la morte». L'infanticidio era punito con la forca; l'esposizione di parto esposto rimesso all'arbitrio del giudice, «se dalle circostanze apprezzerà prudentemente che nell'esposizione non sia concorsa intenzione diretta alla morte dell'infante». Nella legge era iscritta una contraddizione, tra voler ovviare all'indulgenza delle Corti con l'inasprimento delle pene, ed al tempo stesso fare affidamento sull'*arbitrium iudicis*. Il legislatore – tra l'altro in quegli anni intento a regolare lo spazio costituzionale della nobiltà ⁵⁵ – ammetteva che «nei Tribunali» era radicata la tendenza a «salvare l'onore della madre o dei parenti», ed escludeva risolutamente questa attenuante; la donna, indicata come rea di «gran parte di questi delitti», non pareva «meritare compatimento», se «volontariamente esposta e illecitamente al pericolo di gravidanza». Alla gravida illegittima era negato «buon concetto», e disposto il castigo esemplare di frusta sull'asino e carcere alle Stinche «a beneplacito», esteso anche agli «indegni ruffiani di qualunque sesso», rei di non sorvegliare gli amori disonesti delle figlie. Si raccomandava inoltre ai giudicanti di tener conto di una particolare aggravante, il «comodo de' luoghi», in grado di «tener coperto l'errore della madre». ⁵⁶

L'*animus* della donna era centrale anche nel discorso penale degli «intellettuali», diverso da quello dei «penalisti giuristi». ⁵⁷ Le note pagine di Beccaria non nascondevano il «giusto orrore» destato dall'infanticidio, da «prevenire»; al tempo stesso mettevano in scena la «contraddizione in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto». Risaltava l'identità della donna, che si trovava davanti al drammatico bivio tra l'«infamia» – di cui il «libriccino» del nobile milanese coglieva il rilievo socia-

⁵³ *Donne*, in M.A. SAVELLI, *Pratica universale*, Firenze, Stamperia della Stella, 1665, p. 149. Sul giurista cfr. D. EDIGATI, *Savelli, Marc'Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit. pp. 1809-1819.

⁵⁴ *Parto supposto*, in *Repertorio del diritto patrio toscano*, Livorno, Sardi, 1832, p. 245.

⁵⁵ Cfr. ancora M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990.

⁵⁶ *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, cit., pp. 159 sgg. Sulla genesi della legge del 1745 cfr. ora D. EDIGATI, *Prima della «Leopoldina»*, cit., pp. 15 sgg., 22 sgg.

⁵⁷ M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, cit., p. 27.

le – e la «morte di un essere incapace di sentire i mali». ⁵⁸ In questo orizzonte Voltaire commentava il *Dei delitti e delle pene* stigmatizzando la barbara condanna a morte, eseguita in Francia, di una diciottenne di onesta famiglia, che, in segreto, per la vergogna, aveva lasciato l'infante presso una fontana, nella speranza che qualche passante raccogliesse il bimbo, poi morto. Voltaire concludeva chiedendosi «parce qu'un enfant est mort, faut-il pour cela faire mourir la mère?»; evocava la «véritable jurisprudence d'empêcher les délits». ⁵⁹ Con gli argomenti di Beccaria a Romagnosi l'onore appariva «sentimento lodevole, ma male applicato»; ⁶⁰ nel discorso pubblico irrompeva il paradosso delle leggi a tutela della reputazione della donna, ma più che altro della famiglia, e non della vita, dell'«ingiustizia» del dare la morte a chi dava la vita. L'abbandono della prole, specie nelle istituzioni preposte – di cui si era «confessato» protagonista anche Rousseau ⁶¹ – perdeva i tratti del peccato e del reato. In questo orizzonte la «pedagogia materna» di Pestalozzi poneva il nesso «legislazione e infanticidio», col chiedere al legislatore rispetto del legame di vita e di crescita madre-figlio. «Il sangue delle infanticide» – indicate con decisione come vittime – imponeva alla «Europa» di riconoscere gli abbandonati come «orfani dello Stato». ⁶²

Carmignani da un lato continuava a descrivere la «specie di parricidio [che] ha contro di sé la presunzione della natura», e non risparmiava lo stigma per le «scellerate e barbare madri che fingono»; dall'altro tematizzava «più commiserazione che pena», pur negando la scusante dell'«onore», nell'impensabilità di «migliorare la condizione col delitto». La morte provocata senza intenzione da coloro che «non sopportano le molestie e il peso dell'educazione e nutrimento ed espongono i neonati» era comunque distinta dall'«affine infanticidio». Carmignani considerava anche la responsabilità dei «padri», oltre a quella «naturale» delle madri; la colpa, giuridica e morale, non pareva meritare «ragione di diritto e umanità», specie «dove sono stabiliti befortrofi per accogliere e allevare esposti». Quanto alla pena, arbitraria, da graduare, gli *Elementa* suggerivano – agli studenti ed ai

⁵⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1965, pp. 78-79.

⁵⁹ Il passo del *Commentaire sur le Traité des délits et des peines* di Voltaire in C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit., p. 371.

⁶⁰ G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), anche in *Opere di Gian Domenico Romagnosi riordinate e illustrate da Alessandro de Giorgi*, vol. VIII, *Scritti sul diritto penale*, Palermo-Napoli, Pedone Lauriel-Marghieri, 1874, p. 285.

⁶¹ Indicazioni in A. PROSPERI, *Dare l'anima*, cit., p. 75.

⁶² J.H. PESTALOZZI, *Legislazione e infanticidio* (1783) ora in ID., *Sull'infanticidio*, a cura di G. Di Bello, Milano, La Nuova Italia, 1999. Su Pestalozzi cfr. G. DI BELLO – P. MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità*, cit., pp. 71 sgg.

giudici – la differenza tra abbandono «in luogo solitario», a rischio per l'esposto di morire di fame o divorato dagli animali, ed esposizione all'«altrui umanità» di un «infante premunito dell'occorrente». ⁶³ Nel *Dell'esposizione, o dell'abbandono d'infanti e di altre persone impotenti ad aiutarsi* – che la codificazione moderna assimilava agli esposti – il Codice penale toscano del 1853 faceva propria questa lezione, a proposito di esposizione di parto «non per farlo perire o danneggiarlo nella salute, ma per liberarsi di quel carico», con l'aggravante riservata alla «donna, che poco dopo il parto ha dolosamente esposto o abbandonato con animo di farla perire, la sua prole illecitamente concepita». ⁶⁴

Anche le *Decisioni* raccolte da Agresti mettevano in scena la differenza tra la «madre più rea di ogni altro infanticida» – per 'innaturale' condotta, «malvagità» e «danno sociale» – e quella intesa a «disfarsi del fanciullo, non rapirgli la vita». La 'terribile' legislazione d'Europa pareva comunque destinata a risolversi in «grida deterrenti», dal momento che, «come sempre, l'indole del reato e le circostanze» indicavano ai giudici se l'esposizione era stata un «modo di esecuzione dell'infanticidio». In ogni caso Agresti poneva il «fondamento di una pena più mite a riguardo della madre» nel suo «provare ordinariamente una pena non lieve nel perdere un figlio per timore o onore». ⁶⁵ In questo orizzonte Francesco Carrara legava la «benignità verso la donna illegittimamente fecondata» alla tutela dell'onore o alla valutazione del rischio per la gravida di «soverchie sevizie»; il *Programma* – ostile al «predominio della morale sul giure punitivo» – non considerava l'illegittimità del concepimento e relativa protezione della madre. ⁶⁶ Nel Regno d'Italia la 'modernizzazione', scandita dalla 'fine' delle presunzioni di seduzione – auspicata soprattutto da Carrara ⁶⁷ – avrebbe deresponsabilizzato i padri nell'abbandono dei figli, saldandosi con il divieto di ricerca della paternità. ⁶⁸

⁶³ G. CARMIGNANI, *Elementi*, cit., pp. 94, 263 sgg. Sulle offese alla «sicurezza sociale», rivolte anche da condotte violente contro esseri pur privi di cognizione cfr. ID., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa, Nistri, 1831, p. 426.

⁶⁴ *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1853), presentazione di M. Da Passano, F. Mantovani, T. Padovani e S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 1995, pp. 119 sgg.

⁶⁵ *Decisioni delle Gran Corti civili*, cit., p. 145.

⁶⁶ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, I, Lucca, Giusti, 1872, pp. 332 sgg. Sulla riflessione di Carrara in tema di infanticidio cfr. G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 244; L. GARLATI, *La fine dell'innocenza*, cit., p. 24; E. MUSOMECCI, *Emozioni, crimine, giustizia*, cit., p. 161.

⁶⁷ G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, cit., p. 4.

⁶⁸ Cfr ora C.M. VALSECCHI, *Padri presunti e padri invisibili. Filiazione e ricerca della paternità nel diritto di famiglia tra Otto e Novecento*, «Jus-on line», 1/2015; EAD., *Fathers by Law, Fathers by*

3. Le «incaute fanciulle» toscane tra polizia e giustizia

La legislazione penale granducale, che escludeva l'onore come attenuante, non senza contraddizione si saldava con le disposizioni di polizia, intese a prevenire «amori disonesti» e 'secretare' gravidanze e parti illegittimi. La tensione del governo a far salva la «riputazione» dei sudditi e suddite si combinava col capillare, e ben poco 'nascosto', controllo sul territorio. Gli *Ordini* del 1711 imponevano dunque a «nubili o vedove che si sono lasciate mettere incinte» di dichiarare ai giudicenti il loro stato, indicando il «nome di colui dal quale dichiarerà provenire tale gravidanza». La Circolare 25 luglio 1771 chiedeva la cauzione di feto per «fanciulle e donne che non coabitano col marito; costoro erano citate in giudizio, visitate da due ostetriche per accertarne lo stato di gravidanza, e rilasciate a condizione di offrire, anche tramite un congiunto, «idoneo mallevadore di custodire il parto». Si disponeva che le misure – 25 scudi, carcere e «altre arbitrarie» – variassero «secondo casi e persone»; se le denunciate erano «di onesto parentado», o il loro «errore» non era «così palese all'universale», il giudicante era tenuto a «assicurare il parto con segretezza, convenienza e carità maggiore e praticabile per preservare loro la riputazione». ⁶⁹ In più occasioni sia il Granduca che la Presidenza del Buon governo invitavano gli operatori di giustizia a che la «colpa» delle «gravide» offendesse «meno che sia possibile la propria estimazione e quella delle loro famiglie». ⁷⁰

Anche la giurisprudenza aderiva a queste logiche, nel porre l'accento sulla necessaria prevenzione di «amori illeciti», fomenti di delitti di «incaute fanciulle», «pericolanti», poi «cadute»; l'Auditore fiscale di Siena ricordava che in generale il Fisco aveva ritenuto «buona politica» «non inquirere» per non «moltiplicare gli infanticidi», nei casi pur frequenti di ritrovamento di «cadaverini». Nei non molti processi celebrati le strategie dei giudicenti per «recedere» dalla pena ordinaria poggiavano su diversi argomenti, in primo luogo il tema-problema dei delitti di prova difficile. Riacciandosi ad uno stile forense consolidato, l'Auditore fiscale di Siena definiva la *Lex Pompeia de parricidiis* «troppo rigida e troppo contraria ai canoni della penal

Choice. *Paternity and Illegitimacy between Ancien Régime and Codification in Western Countries*, in *Family, Law and Society*, cit., pp. 229 sgg.

⁶⁹ Cfr. Parto. *Cauzione del parto o feto*, in *Repertorio del diritto patrio toscano*, cit., pp. 54 sgg.; cfr. anche G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 231; A. CONTINI, *La città regolata*, cit., p. 547; M. CASO CHIMENTI – L. PAPINI, *La legislazione medicea nelle Raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)*, cit., p. 125.

⁷⁰ Indicazione di fonti in C. MANGIO, *La polizia toscana*, cit., pp. 246, 256.

giurisprudenza per doversi su di una semplice presunzione [i feti perfettamente organizzati si presumano nati vivi] appoggiare una pena di morte»; non accordava rilevanza probatoria decisiva alle «Questiones medico legali di Zacchia» né al «Trattato di ostetricia del Mannoni». Si evitava inoltre il ricorso alla pena ordinaria col citare una sentenza del Magistrato degli Otto, relativa alla «liberazione di una madre, che ignorando la gravidanza della figlia uccise il parto subito dopo il suo nascimento». L'attenuante poggiava sul riconoscimento di una «alterazione della mente», senza considerare che «l'impulso di primo moto» era determinato dal timore della perdita della onorabilità da parte dell'«inquisita timorosa di esser scoperta bugiarda o infedele dallo sposo [...] resa imperfetta di mente dal panico».⁷¹ Nella ricerca del «vero dolo» talvolta i processi si chiudevano con la formula «usque ad nova»; talvolta si «recedeva» dalla pena di morte per «decretarne» una straordinaria a sei mesi di carcere.⁷² Jacopo Maria Paoletti – voluto da Pietro Leopoldo auditore del Supremo tribunale di Giustizia – definiva eccessivo il ricorso alla forca, disposta due volte nei primi anni del Settecento, eccezioni in una giurisprudenza per la quale la difficoltà di provare la vitalità della vittima imponeva «pro criminis exclusione sit iudicandum».⁷³

Il Progetto di Codice penale di Pietro Leopoldo – poggiante sulla prevenzione – proponeva di escludere la pena capitale anche per l'infanticidio, per la difficoltà di accertare se la vittima fosse stata viva e vitale, punto che il Granduca sapeva da tempo condiviso dalla dottrina e giurisprudenza. Non si menzionava l'esposizione di parto, se non per disporre che la «gravidia» illegittima andasse esente da pena, e che il «ragazzo» fosse ospitato negli «Ospedali dei Trovatelli». Dopo le «vedute» degli alti magistrati toscani, l'auditore Tosi – estensore del testo – sceglieva l'opzione del Granduca e riservava la massima pena per l'infanticidio, a suo dire «commesso ordinariamente dalla madre», e ricompreso tra i delitti «premeditati, atrocissimi»

⁷¹ F. COLAO, *Post tenebras spero lucem*, cit., pp. 252 sgg. Diverse decisioni sembrano anticipare l'attenuante per «mania puerperale», messa a fuoco dalla letteratura medica dell'Ottocento, su cui cfr. G. FIUME, «Madri snaturate». *La mania puerperale nella letteratura medica e nella pratica clinica dell'Ottocento*, in *Madri. Storia di un ruolo sociale*, cit., pp. 83 sgg. Sulla causa d'onore come attenuante dell'infanticidio, commesso anche da congiunti della donna, prevista dal codice penale del 1930, sostituita nel 1981 con la previsione dello «stato emozionale» della sola madre indicazioni in E.M. AMBROSETTI, *Il delitto di infanticidio*, in *Diritto penale della famiglia*, a cura di S. Riondato, Milano, Giuffrè, 2011, p. 857.

⁷² Per indicazioni di fonti sia consentito rinviare a F. COLAO, *Post tenebras spero lucem*, cit., pp. 250 sgg.

⁷³ J.M. PAOLETTI, *Institutiones theorico-practicae criminales*, Florentiae, 1791, p. 121. Sul criminalista toscano indicazioni in M.P. GERI, *Paoletti, Jacopo Maria*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1502-1503.

mi». ⁷⁴ Al proposito l'Auditore fiscale di Siena sottolineava che «la novissima sanzione criminale non ha fatto espressamente parola dell'esposizione di parto», diverso dall'infanticidio, dalla «quasi sempre più manifesta e perversa la volontà di uccidere». Era definito «tante volte fissato e ricevuto dalla pratica di giudicare per gli assiomi legali» che, anche prima della *Leopoldina*, i processi per esposizione a carico di donne e loro delegati – tra gli uomini anche anche un parroco, oltre alla «pubblica ricoglitrice» – non si concludessero con la pena ai lavori pubblici neppure in caso di morte dell'infante, in quanto «infanticidi colposi». Il «vero dolo» era sempre distinto dalla «colpa lata»; anche nel caso della madre che aveva abbandonato il figlio in un luogo ove verosimilmente nessuno avrebbe potuto udirne i vagiti, si escludeva l'«intenzione di provocarne la morte».

La giustizia era specchio della percezione sociale dell'abbandono; si negava il reato di esposizione, e si puniva per furto, l'operato del «trasportatore degli esposti nel Regio Spedale», accusato di danni «agli interessi di una bambina esposta», cui aveva tolto e rivenduto, «per vile guadagno», i «segni di riconoscimento mediante i quali la creatura poteva essere recuperata dallo Spedale dai genitori naturali con l'intervento di una successiva legittimazione». Il processo contro il «reo che si vergognò a portare il nato alla ricoglitrice, perché temeva delle fischiate e sassate del popolo come portatore di bastardi», si chiudeva con la formula «non dare al reo ulteriore molestia»; analoga conclusione del procedimento intentato ad una vedova, che aveva consegnato al parroco un bambino «vivo se non vitale». Al proposito si citava la giurisprudenza del Supremo Tribunale di giustizia di Firenze: «Giustiniano volle punita nella madre la colpa che dà causa alla morte del figlio [...] ma questa pena alla luce dello spirito della riforma del 1786 appare sproporzionata». ⁷⁵ La prassi era confermata da Vincenzo Guglielmi, a proposito dell'espore «alla pietà»; ⁷⁶ Guido Angelo Poggi ricordava la funzione assolta dai brefotrofi per spuri e legittimi «hodie apud nos». ⁷⁷ Da un punto di vista più critico il 'combinato disposto' di giustizia e polizia – cardine del 'modello penale' leopoldino – appariva irrazionale alla «cronaca giuridica della storia toscana» di Lorenzo Cantini, che nel 1800

⁷⁴ M. DA PASSANO, *Dalla «mitigazione delle pene»*, cit., p. 18; D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, II, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 342 sgg. In particolare su Tosi cfr. D. EDIGATI, «Prima della Leopoldina», cit., p. 36.

⁷⁵ F. COLAO, *Post tenebras*, cit., pp. 257, 252.

⁷⁶ V. GUGLIELMI, *Pratica criminale*, cit., pp. 141 sgg.

⁷⁷ G.A. POGGI, *Elementa iurisprudentiae criminalis*, Firenze, 1838, III, p. 49. Sul criminalista pratico indicazioni in D. EDIGATI, *Poggi, Guido Angelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit. pp. 1608-1609.

illustrava la legislazione dal 1532 al 1775, mettendone in luce la eccessiva severità, la mancanza di proporzione e indicazione delle circostanze, da cui l'inevitabile «arbitrio del giudice». L'avvocato mostrava oltretutto la *vanitas* della pena di morte – ribadita dalla *Ferdinandina* e da «molti codici penali d'Europa» – e l'incentivo all'aborto provocato dalla convocazione delle gravide prive di marito davanti «al magistrato». Al tempo stesso Cantini non abdicava alla logica della 'prevenzione punitiva'; definiva gli «amori occulti o disonesti» lesivi delle «oneste fanciulle» e del «buon ordine», da demandare pertanto a «pene arbitrarie». ⁷⁸

4. La «reclusione» delle «gravide occulte» nel Granducato tra Sette e Ottocento

Nella coincidenza pratica di polizia ed assistenza la presidenza del Buon Governo insisteva nel richiamare l'attenzione degli organi periferici a far prestare alle donne le garanzie *de tuendo feto*, o di dar seguito alle richieste delle giovani, talvolta sostenute dal parroco, ad esser ricoverate presso l'ospizio delle povere e «pericolate» di Orbatello. Controllo e poteri coattivi sulle nubili si saldavano anche con la ricerca dei responsabili della gravidanza, con ricadute nei processi per seduzione e stupro; il governo cercava chi fosse in grado in grado di contribuire alle spese per i ricoveri nelle istituzioni assistenziali. ⁷⁹ Tra Sette e Ottocento la questione degli esposti, in notevole aumento, era percepita soprattutto come un problema di sostenibilità finanziaria, dal momento che, specie nei periodi di crisi, ricorrevano all'assistenza anche donne «oneste e loro mariti», impossibilitati per miseria ad allevare la prole. La legge 25 febbraio 1786 incaricava Commissari e Soprintendenti dei Luoghi pii a «comporre e transigere» con madri, padri, parenti sugli «alimenti», da corrispondere alle istituzioni preposte all'accoglienza degli esposti, «all'oggetto di minorare il disastro». Le *Istruzioni* del 1818 ammettevano nei vari «Spedali dei Gettatelli» solo gli «illegittimi introdotti per via di Ruota, colla solita riserva di poter riprendere quelli di-

⁷⁸ *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, cit., pp. 163, 243. Sulla Raccolta cfr. M. MONTORZI, *La legislazione toscana di Lorenzo Cantini e la «cognizione della Patria»*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della legislazione toscana raccolta ed illustrata del dottore Lorenzo Cantini*, Firenze, 1800-1808, a cura di M. Montorzi, Pisa, ETS, 2006, p. 8; sugli «occhi di Cantini sulla legislazione penale» cfr. M.P. GERI, *Lorenzo Cantini, di «professione legale», all'opera fra le carte e le righe del mondo fiorentino toscano del primo Ottocento*, ivi, pp. 208 sgg.; ID., *Cantini, Lorenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi toscani*, cit., pp. 413-414.

⁷⁹ Cfr. G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., p. 233; A. CONTINI, *Corpo, genere, punibilità*, cit., p. 50.

stinti da un contrassegno, previa la refusione di tutte le spese»; i «legittimi, di lor natura inammissibili», potevano comunque essere accolti nel caso di «impotenza assoluta della madre di allattare, morte del padre, positiva miseria testificata». ⁸⁰

Nell'autorappresentazione delle istituzioni toscane la «beneficienza» era riposta nel «cristianesimo», nei termini tensivi della compassione come 'moralizzazione'. L'abate Giovanni Neri – fratello di Pompeo, voluto da Pietro Leopoldo a capo dell'Orbatello – si preoccupava di sottrarre le gravide «occulte» «alle ciarle scandalose del vicinato», e intendeva separare le oneste da quelle in «miserabile condizione per conseguenza del delitto». ⁸¹ L'istituzione 'governava' dunque quelle che i preposti definivano «fanciulle delinquenti», cui riservare la «reclusione»; i Regolamenti prevedevano che costoro, private di comunicazione con l'esterno – eventuali lettere erano aperte dalla «Direttrice» – entrassero da una «porta segreta», che «ammissione ed egresso, nome e famiglia» fossero coperti dal «segreto». I «parti» erano consegnati all'Ospedale degli Innocenti, ⁸² cui nel 1773 Pietro Leopoldo affidava ufficialmente la soprintendenza dell'Orbatello; le risorse liberate dalla soppressione degli enti ecclesiastici consentiva al sovrano interventi diretti in grado di ridurre la mortalità degli abbandonati. ⁸³ In un'ottica 'preventiva-tutoria' le «cure del governo» si risolvevano anche nel controllo delle «qualità morali di balie e tenutari»; i Commissari preposti alle varie istituzioni erano incaricati di consegnare i nati e gli esposti sani a «nutrici della campagna, per avviarli alla nobilissima arte dell'agricoltore», ed a provvedere alla assistenza e cura dei «deboli». Entrambi ricevevano battesimo e cognome, affinché «fatti adulti non dovessero arrossire per un fatto non suo [...] per non aver provato le cure di una madre». ⁸⁴ Il governo chiedeva a tutti gli enti per gli esposti di evitare di assegnare loro «cognome Innocenti o altri simili denotanti la loro qualità di abbandonati alla pietà pubblica [...] marca della loro disgrazia». ⁸⁵

Nel «secolo dei trovatelli», ⁸⁶ l'attenzione dei governi si spostava dalla donna, povera e/o colpevole che abbandonava il figlio, al minore da tutelare.

⁸⁰ *Esposti*, in *Repertorio del diritto patrio toscano*, cit., p. 35.

⁸¹ Indicazione di fonti in A. BELLINAZZI, *Maternità*, cit., pp. 521 sgg.

⁸² Così le fonti archivistiche indicate da G. ALESSI, *Le gravidanze illegittime*, cit., pp. 234, 241.

⁸³ Su questo profilo dell'azione di governo di Pietro Leopoldo cfr. ora R. PASTA, *Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, granduca di Toscana, poi imperatore del Sacro Romano Impero come Leopoldo II*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 2015.

⁸⁴ Indicazioni di fonti in L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti di beneficienza ed istruzione elementare gratuita nella città di Firenze*, Firenze, Le Monnier, 1853, pp. 639 sgg., 716.

⁸⁵ *Esposti*, cit., p. 35.

⁸⁶ M. SURDACKI, *Il brefotrofo dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo*, Varsavia,

Nell'ampio *excursus* storico sull'esposizione degli infanti – steso nel 1838 dall'avvocato e magistrato marchigiano Leopoldo Armaroli – l'«ordine sociale», oltre che giuridico, poggiava sull'attuazione del «principio morale del minimo di tutti i mali». Alla repressione degli 'antichi' si preferiva la «sempre più crescente civiltà», dettata dalla «augusta nostra religione», affidata alla «vigilanza dei magistrati», in grado di «obbligare anche i più mendici a non rigettare illegittimi e legittimi». ⁸⁷ Nella recensione sugli «Annali universali di Statistica» Defendente Sacchi sottolineava che «la questione dei trovatelli» nel passato era stata considerata dai governi nei termini della «tristizia», nel presente, ben più correttamente, in quelli della «sciagura». ⁸⁸

Anche in Toscana il disciplinamento delle gravidanze occulte in nome della «prevenzione» dei delitti era indicato come momento cruciale delle «cure del governo». *La Storia dell'I. e R. Spedale di S.M. degli Innocenti e di molti altri stabilimenti di Firenze* di Francesco Bruni celebrava la «donna incinta [che] porta nel grembo la speranza delle famiglie e il sostegno dell'Imperi», ed indicava il cuore vitale delle istituzioni, «onore e vita delle madri e parti loro». Al proposito l'addetto agli esposti criticava il «falso punto d'onore», che aveva spinto all'abbandono «autori di figli naturali per sottrarsi all'infamia», ma ricordava che a questa pratica ricorrevano anche «genitori di legittimi, ridotti alla disperazione per miseria». Da un lato scriveva di comprendere la «esperienza che autorizzò i magistrati a reputar quasi necessaria l'esposizione, dichiarata in principio sanamente un delitto»; dall'altro mostrava la *vanitas* e prendeva le distanze dalla repressione. Bruni riallacciava le fila tra il presente e la tradizione patria della prevenzione, e sottolineava «si scorra la legislazione toscana». *La Storia* era segnata dalla 'lunga durata' del modello di controllo morale e religioso proprio del disciplinamento controriformista, poco scalfito da quello laico della polizia/amministrazione; le istituzioni governative si facevano carico dei compiti riservati a quelle religiose, facendone proprio lo 'spirito moralizzante'. In questo orizzonte sociale e giuridico il «rispetto dovuto ai costumi», iscritto nella disapprovazione delle gravidanze illegittime, imponeva di riservare

Upowszechnianie Nauki-Oświata, 2002, p. 11. Nel corso dell'Ottocento il tramonto dell'ampio ricorso all'esposizione e l'abolizione delle Ruote avrebbero riversato il compito del disciplinamento del minore sui Riformatori e sui padri, primi garanti dell'ordine; sul punto cfr. P. PASSANITI, *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in *Questione criminale e identità nazionale*, a cura di L. Lacchè, M. Stronati, Macerata, EUM, 2015, p. 159.

⁸⁷ L. ARMAROLI, *Ricerche storiche sull'esposizione degli infanti presso gli antichi popoli e segnatamente presso i romani*, Venezia, Antonelli, 1838, p. 3.

⁸⁸ D. S(ACCHI), *Recensione a L. ARMAROLI, Ricerche storiche...*, «Annali universali di Statistica», dicembre 1838.

alla donna povera, in procinto di dare alla luce un «parto approvato dalle leggi», un alloggio diverso da quello della madre «resa tale da violenza o passeggero consenso». Questa ultima – assicurava Bruni – «occulta sempre agli occhi altrui, potrà per una porta segreta passare in soccorso e allattare il frutto della sua debolezza».⁸⁹ Riguardo ai «rapporti amministrativi» un Regolamento per gli Istituti toscani disponeva che gli esposti restassero nei vari stabilimenti fino al collocamento nel mondo del lavoro, e che «le fanciulle che si mariteranno, e che non avranno eccezione alcuna nella loro morale condotta, conseguiranno la dote».⁹⁰

FLORIANA COLAO

⁸⁹ F. BRUNI, *Storia dell'I. e R. Spedale di S.M. degli Innocenti*, cit., pp. 62 sgg.

⁹⁰ *Esposti*, cit., p. 37.

SANDRO ROGARI, Direttore responsabile
FABIO BERTINI, Redattore capo
MARCO PIGNOTTI, Redattore
Registrato Tribunale di Firenze, n. 970 del 31 gennaio 1955
Iscrizione al ROC n. 6248

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI DICEMBRE 2017



Tutti gli articoli proposti alla rivista sono soggetti a un esame preliminare per valutare la loro rispondenza ai criteri propri di un contributo di carattere scientifico. Gli articoli che superano questo screening preliminare vengono sottoposti a un sistema di revisione in “doppio cieco”, con esame compiuto da uno specialista della tematica. L'autore può essere chiamato a rivedere il suo testo sulla base delle raccomandazioni del referee perché possa superare una seconda lettura. La direzione si riserva comunque la decisione finale in merito alla pubblicazione.

Pubblicazione semestrale

Direzione

SOCIETÀ TOSCANA PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO
Via S. Egidio 21, 50122 Firenze • tel. (+39) 055.24.80.561 • e-mail segreteria@toscanarisorgimento.it

Amministrazione

Casa Editrice Leo S. Olschki
Casella postale 66, 50123 Firenze • Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
e-mail: periodici@olschki.it • Conto corrente postale 12.707.501
Tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214

2018: ABBONAMENTO ANNUALE – ANNUAL SUBSCRIPTION

ISTITUZIONI – INSTITUTIONS

La quota per le istituzioni è comprensiva dell'accesso on-line alla rivista.
Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it

*Subscription rates for institutions include on-line access to the journal.
The IP address and requests for information on the activation procedure
should be sent to periodici@olschki.it*

Italia € 115,00 • Foreign € 145,00
(solo on-line – on-line only € 105,00)

PRIVATI – INDIVIDUALS

Italia € 90,00 • Foreign € 115,00
(solo on-line – on-line only € 85,00)

